



Il Sindaco

**ORDINANZA Nr. 82 del 12 settembre 2013**

**IL SINDACO**

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225.

**Premesso** che più volte, e per ultimo nei primi mesi dell'anno 2010, l'intero territorio comunale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici, che hanno creato notevoli disagi con allagamenti, frane, esondazioni di torrenti, crolli di muri, e determinato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, danni ingenti e diffusi alle infrastrutture pubbliche, al patrimonio edilizio pubblico e privato, alla rete idrografica, alla rete viaria comunale e provinciale;

**Considerato** che nella stagione invernale si rende necessario porre in essere iniziative atte a limitare i rischi suddetti, assicurando, innanzitutto il normale deflusso delle acque piovane;

**Ritenuto** indispensabile procedere alla pulitura dei fossati e di tutti i canali ed opere similari, nonché dei corsi d'acqua privati e similari;

**Considerato**, altresì, che l'intervento richiesto è posto dalle vigenti norme di legge e regolamentari a carico dei relativi proprietari, pubblici e privati, ed ha il precipuo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque, onde eliminare ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Atteso** che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

**Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

**Viste** la legge Regionale n. 14, del 31/08/1998, "Norme in materia di protezione civile";

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

**Visto** il il vigente regolamento di Polizia Rurale di questo Comune;

**Vista** la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Tutto ciò premesso,

**ORDINA**

1. A tutti i possessori a qualsiasi titolo di fondi privati, (proprietari, affittuari, usufruttuari, etc.), ricadenti nel territorio comunale, frontisti di fossati e corsi d'acqua in genere, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla esecuzione delle seguenti opere a tutela del territorio:

a) allo scopo di normalizzare lo scorrimento delle acque, il ripristino e la pulitura di solchi e fossati ed altre opere simili, anche se in precedenza arbitrariamente aboliti, con rimozione di qualsiasi ostruzione, anche temporanea che impedisca il regolare deflusso;

b) profilatura, ridimensionamento e pulitura del fondo e delle sponde dei fossati e corsi d'acqua in genere adiacenti le strade comunali e vicinali, in maniera tale da consentire la sezione e le pendenze normali;

2. Alla Provincia regionale di Messina, nelle strade di sua proprietà e/o di sua competenza, di provvedere immediatamente alla pulitura di tutte le cunette, di tutti i tombini e di canali.

## **AVVERTE CHE**

- per eliminare situazioni di potenziale pericolo, con i poteri di cui all'art. 54, del D.L.vo 267/2000, si riserva di procedere in danno - con addebito delle relative spese nei confronti del soggetto (privato o pubblico) inadempiente - al ripristino dello stato dei luoghi, della manutenzione e della messa in sicurezza.

- In caso di inosservanza o semplice ritardo nell'adempimento di cui sopra, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'Art.7 bis del D.L.vo 267/2000 con una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 e rispondono penalmente e civilmente per danni a persone o cose dipendenti dalla inottemperanza alla presente ordinanza.

## **DISPONE**

1. La pubblicazione nei modi di legge e l'affissione su tutto il territorio comunale, l'inserimento nel sito ufficiale del Comune e divulgazione attraverso i mezzi di informazione.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti preventivi e sanzionatori.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Servizio di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti.

